

4. I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità. Il pagamento dell'anticipo è subordinato all'obbligo di costituire una cauzione.

5. I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.

Articolo 20 ter

Distinzione rispetto allo sviluppo rurale e ad altri regimi giuridici e strumenti finanziari

Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

14CE1100

